

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **207/1998** (ECLI:IT:COST:1998:207)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **MIRABELLI**

Camera di Consiglio del **07/04/1998**; Decisione del **20/05/1998**

Deposito del **03/06/1998**; Pubblicazione in G. U. **10/06/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23947**

Atti decisi:

N. 207

ORDINANZA 20 MAGGIO-3 GIUGNO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, iscritta al n. 827 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1997, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia - dovendo adottare, a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero, disposta dal tribunale, un nuovo provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare dopo avere emesso per gli stessi fatti e nei confronti del medesimo imputato un decreto di rinvio a giudizio - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede questa ipotesi tra le cause di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento;

che l'ordinanza di rimessione ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, in sede di udienza preliminare il giudice ha il compito di controllare la legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero, e non di accertare la verità materiale dei fatti o di esprimere giudizi sul merito della responsabilità dell'imputato (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 64 del 1991 e ordinanza n. 252 del 1991); tuttavia il giudice non si limiterebbe ad una mera verifica dei requisiti formali della pretesa punitiva e ad una acritica ricognizione del materiale ricevuto, dovendo evitare la celebrazione di un dibattimento superfluo e valutare, quindi, l'adeguatezza delle fonti di prova, tanto più che la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. avrebbe ampliato i poteri valutativi del giudice (mentre nel testo iniziale si prevedeva che nell'udienza preliminare fosse emanata sentenza di non luogo a procedere solo se risultasse "evidente" la causa che consentiva l'adozione di quella pronuncia, successivamente la legge 8 aprile 1993, n. 105, ha abrogato il requisito della "evidenza");

che l'omessa previsione dell'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare investito della valutazione degli stessi fatti per i quali abbia in precedenza disposto il rinvio a giudizio potrebbe essere in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo intaccata l'imparzialità del giudice;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, giacché l'incompatibilità presuppone che il convincimento già espresso dal giudice possa incidere sulla valutazione del merito; valutazione estranea all'udienza preliminare, che costituisce solo un momento processuale interlocutorio, diretto ad accertare la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata, essendo inesatto il presupposto interpretativo posto a base dei dubbi di legittimità costituzionale (ordinanza n. 367 del 1997); difatti nell'udienza preliminare il giudice non è chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, sicché non risulta pregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo, in ordine alla quale è destinato ad operare il regime della incompatibilità;

che la soppressione del termine "evidente" nel testo dell'art. 425 cod. proc. pen. (disposta con la legge 8 aprile 1993, n. 105) non muta le caratteristiche e la funzione dell'udienza preliminare, che rimane destinata a valutare se si possa o meno dare ingresso alla successiva fase del dibattimento per il giudizio di merito (da ultimo, ordinanza n. 91 del 1998);

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.